

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE T**

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 5117/2011 proposto da:

**SOC. COOP. ALFA**

- **ricorrente** -

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 267/02/2009 della Commissione Tributaria Regionale di PALERMO - Sezione Staccata di MESSINA del 25.6.09, depositata il 29/12/2009;

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

rilevato che, ai sensi dell'art.380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

La società Coop. ALFA ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, respingendo l'appello contro la sentenza di primo grado, ha confermato - per quanto qui interessa - la ripresa a tassazione dell'importo di Euro 2.055.127,56 dedotto dalla contribuente come perdite su crediti, in quanto oggetto di crediti che erano stati rinunciati dalla contribuente stessa per il mantenimento dei buoni rapporti commerciali con i clienti debitori.

Con l'unico motivo di ricorso si censura il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza gravata (art.360 cpc, n.5) in ordine al fatto decisivo della esistenza di reclami intercorsi tra la contribuente ed i propri clienti, costituenti la ragione della rinuncia della contribuente a taluni crediti vantati verso tali clienti.

Il motivo appare fondato.

Nella motivazione sul punto della sentenza gravata si legge - dopo la trascrizione delle considerazioni svolte dall'Ufficio nell'atto di costituzione in appello - che la commissione, a tal proposito, osserva che non risulta prodotto alcuna prova dell'esistenza di tali perdite su crediti e che pertanto anche codesto motivo di

appello è privo di fondamento. Tale affermazione è del tutto apodittica e non poggia su alcuna disamina della documentazione concernente i reclami tra la contribuente ed i suoi clienti debitori, prodotta nel giudizio di merito e debitamente riportata, in osservanza dell'onere di autosufficienza, nelle pagine 25-28 del ricorso per cassazione.

E' peraltro opportuno aggiungere che le osservazioni svolte nel contro ricorso dell'Agenzia sulla non idoneità della suddetta documentazione a fornire la prova di elementi certi e precisi da cui risultino le perdite non sono conferenti nella presente sede di legittimità, giacchè l'apprezzamento della rilevanza di tale documentazione compete al giudice di merito, il cui errore (censurabile, e in concreto censurato, ai sensi dell'art.360 cpc, n.5) consiste non nell'aver giudicato detta documentazione inidonea a dimostrare le perdite su crediti, ma nel non aver esplicitato tale giudizio, spiegandone le relative ragioni di fatto (relative alla individuazione delle circostanze emergenti dai documenti) o di diritto (relative alla rilevanza giuridica delle suddette circostanze).

In conclusione, si ritiene che il procedimento possa essere definito in camera di consiglio con l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata".

che l'Agenzia delle entrate è costituita con controricorso;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perchè motivi sulla portata della documentazione prodotta dal contribuente.

#### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2013